

COMUNE DI ASCOLI PICENO

PIANO PARTICOLAREGGIATO
ZONE DI COMPLETAMENTO.

QUARTIERE: LUCIANI

NORMATIVA GENERALE E NORME TECNICHE

MODIFICATE E INTEGRATE SULLA BASE DEI DECRETI APPROVATIVI:

D.P.G.R. n.21226 DEL 30/04/1985 PER LA VARIANTE AL P.R.G.

D.P.G.R. n.23670 DEL 1/10/1985 PER II P.P.E.

Ascoli Piceno

25 Novembre 1977

1° aggiornamento
APRILE 1978

2° Aggiornamento
Luglio 1985

3° Aggiornamento
Novembre 1985



I PROGETTISTI:

Ing. Domenico Capanna

Ing. Adolfo Cocchieri

Ing. Albertino Orsini

Arch. Enrico Teodori



Handwritten signature

ART. 1.- Il Piano Particolareggiato del quartiere LUCIANI si compone dei seguenti elaborati:

- All. A Relazione Generale
 - All. B Normativa Generale e norme tecniche
 - All. C Elenco catastale proprietà da espropriare e da vincolare - Valutazione finanziaria - *AU.D*
- TAV. 0.1 Stralcio zonizzazione di
P.R.G. 1:5000
- " 0.2 Stato attuale -
Rilievo aerofotogrammetrico
agg. 1:2000
- " 0.3 Stato attuale
Planimetria Catastale agg. 1:2000
- " 0.4 Stato attuale
Perimetrazione sub-zone
d'indagine e dati volumetrie
esistenti 1:2000
- " 0.5 Indagine analitica per schede
- " 0.5A Stato attuale
Epoca di costruzione degli
edifici 1:200
- " 0.5B Stato attuale
Stato di conservazione igie-
nico-strutturale 1:2000
- " 0.5C Stato attuale
Altezze degli edifici 1:2000
- " 1.1 Progetto di Piano Particola-
reggiato- zonizzazione su
base catastale 1:2000

TAV.	1.2	Progetto di Piano Particolareggiato Viabilità e Standards Urbanistici su base aerofotogrammetrica 1:2000	
"	1.3	Comparto Ind.-Firenze	1:500/200
"	1.5	Comparto Frati	1:500/200
"	1.6	Comparto Tofare	1:500/200

ART. 2.- Il Regolamento Edilizio Generale del Comune di Ascoli Piceno approvato con D.P.R. n. 1571 del 26 novembre 1973 e successivi aggiornamenti e/o modificazioni è da considerarsi parte integrante della presente normativa con le precisazioni di cui ai successivi articoli e delle norme aggiuntive riportate a pag. 4 e 5.

ART. 3.- Le zone individuate come Comparti Edificatori ai sensi dell'art. 23 della L.U. 1150/1942 sono soggette a particolare normativa ed a prescrizioni planovolumetriche precisate nella tavole di progetto.

Le prescrizioni si intendono tassative fatta eccezione per i volumi tecnici in copertura come descritto all'ART. 21 del R.E.G. nonché per i balconi e ballatoi aperti di servizio e collegamento scale. Vedi norme aggiuntive a pag. 4 e 5.

ART. 4.- Nell'ambito di tutte le zone edificabili (fatta esclusione per i comparti) sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- Commerciale e Pubblici esercizi

Uffici e Studi Professionali fino a 20% massimo

- Residenziale

80% minimo

(Le percentuali si riferiscono alle volumetrie fuori terra di ogni singola concessione edilizia). Vedi anche norme aggiuntive a pag. 4 e 5.

ART. 5.- Per le volumetrie di cui al precedente Art. 4 con destinazione commerciale e pubblico esercizio ad ufficio o studi professionali in aggiunta ai parcheggi prescritti nel predetto Regolamento Edilizio Generale (art. 18 Legge n. 765) vanno previsti parcheggi in misu-

ra di mq. 40 per ogni mq. 100 di superficie lorda di pavimento relativa alle dette destinazioni d'uso. Sono fatte *salve eventuali maggiori richieste di piani di settore.*

ART. 6.- In alcune zone (vedi Tav. 1.1 di P.P.) è prescritto l'obbligo di prevedere pilotis al piano terreno; tali pilotis debbono avere altezza libera di ml. 3,00 minimo e di ml. 3,50 al massimo. ^{E' CONSENTITO} Nell'ambito della volumetria pertinente ~~e~~ limitatamente agli accessi ai piani inferiori o superiori, di incasare parte della zona a pilotis nella *misura* massima del 15% della superficie coperta del piano superiore.

E' vietato, in corrispondenza delle zone a pilotis, l'uso di recinzioni o siepi di altezza superiore a cm. 60. Vedi anche norme aggiuntive riportate a pag.4 e 5.

ART. 7.- Nelle seguenti aree per servizi di quartiere:

a) per scuole materne, asili, scuole dell'obbligo

S p 2 Adriatico

b) per attrezzature di interesse comune

I p 2 Tozzano

I p 3 Adriatico

è stabilito un indice massimo di fabbricazione fondiario di 1,00 mc/mq.; le caratteristiche degli edifici saranno libere; altezza massima m. 7,50, distanza minima dai confini ml. 12. (dodici) Vedi norme aggiuntive a pag.4 e 5.

ART. 8.- Le zone a parcheggio (pubblico o di uso pubblico) su aree private sono computabili ai fini dell'edificabilità, sulla base dei rispettivi indici di fabbricazione fondiaria, ma debbono essere riservate a spazi di sosta veicolari, siano essi pubblici o di pubblico uso.

Vedi anche norme aggiuntive a pag.4 e 5.

ART. 9.- Nelle zone demaniali sull'alveo dei fiumi è consentita la realizzazione di opere di sistemazione idraulica; può essere autorizzato l'uso di tali zone per impianti sportivi e ricreazionali in genere purchè ciò non comporti la costruzione di manufatti avente carattere permanente, e comunque non aventi altezza superiore a ml. 3,50 e superficie coperta massima di mq. 50 aventi destinazione di spogliatoi, servizi igienici, piccole attrezzature di ristoro realizzati con strutture di tipo smontabile.

ART.10-In tutte le zone 10,verde vincolato B,si applica la delibera del C.C.datata 5/5/1981^{n.165} che dispone essere ammessi in tali zone i seguenti interventi:manutenzione ordinaria, straordinaria,restauri e nuove coperture a tetto.

ART.11- Limitatamente alle aree adiacenti a Via Ravenna di quartiere Luciani,in accoglimento delle osservazioni n.2 e 3 dello stesso quartiere,da parte del Consiglio Comunale,la norma (Art.85 del Regolamento Edilizio) prevedente la lunghezza della fabbrica "non inferiore a mt.20",viene abrogata.

SI AGGIUNGONO LE SEGUENTI NORME DISCENDENTI DALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL D.P.G.R. n.23670 DEL 1/10/85,APPROVATIVO DEL P. P.E. E QUELLE CONTENUTE NEL D.P.G.R. n.21226 DEL 30/4/85 APPROVATIVO DELLA VARIANTE AI P.R.G.

ART.9 bis- Nelle zone demaniali site nell'alveo dei fiumi la superficie massima coperta dei manufatti deve essere contenuta in mq. 50 e l'altezza massima degli stessi in m.3,50.

ART.12- Per ciascuno degli interventi esecutivi in particolare per la costruzione di nuovi fabbricati,siano eseguite preventivamente indagini tecno-geologiche tendenti a verificare,oltre che la fattibilità geotecnica,l'influenza degli interventi stessi sulle caratteristiche di stabilità dei versanti interessati.

ART.13- Le aree pubbliche di maggiore estensione siano,per stralci funzionali,assoggettate a piani di dettaglio,previa determi-

nazione e/o verifica delle varie destinazioni d'uso e tenendo preminentemente presenti le esigenze di salvaguardia ambientale.

ART.14- Sulle superfici paesisticamente più delicate le altezze dei manufatti non abbiano ad eccedere quelle dei fabbricati circostanti.

ART.15- Le aree edificabili di maggiore ampiezza e rilievo ricadenti in zone ambientalmente significative siano assoggettate a preventivo progetto planivolumetrico d'insieme.

ART.16- Venga assicurato il più ampio uso di materiali e tecnologie tradizionali.

ART.17- Sia provveduto (Ovunque possibile) ad una copiosa piantumazione con essenze di alto fusto tipiche dei luoghi.

ART.18-Per i comparti edilizi "Tofare", "Firenze" e "Frati", gli interventi previsti dovranno essere attuati nel rigoroso rispetto delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. senza variazione delle distanze, altezza e volumetria.

ART.19- Ogni intervento di scavo o sterro nel quartiere Luciani, compresa la zona del Pennile, dovrà essere eseguito sotto il controllo della competente Soprintendenza archeologica; in modo particolare dovrà essere preavvisato l'inizio dei lavori lungo la via Mari e lungo le sponde del torrente Castellano soprattutto nei pressi del ponte di Cecco e nella zona del torrente Grancaso. Viene ribadita l'osservanza della legge di tutela 1/6/1939, n.1089 in caso di rinvenimenti archeologici.

Ascoli Piceno li

I PROGETTISTI

Prof. Arch. Enrico Teodori

Ing. Domenico Capanna

Ing. Adolfo Cocchieri

Ing. Alberto Orsini